



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Giorgiana Manzo	Presidente
dott.ssa	Flaminia D'Angelo	Giudice relatore
dott.ssa	Ida Carnevale	Giudice relatore

nel procedimento

R.G. N. 50/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto la dichiarazione di fallimento di MOROSINI SLOT S.r.l. (cod. fisc. 03459420133);

vista l'istanza del 7 agosto 2020, con la quale MOROSINI SLOT S.r.l., con sede legale in Varese, via Cesare Correnti n. 12, in persona dell'Amministratore Unico sig. Giovanni Azzola, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Bianco e Stefano Baranzini ha chiesto che venga dichiarato il proprio fallimento;

vista la documentazione prodotta;

premesso che in data 10 giugno 2020 la Società istante ha proposto domanda ai sensi dell'art. art. 161, comma 6, l.fall. (ricorso rubricato al n. 3/2020 R.G. C.P.) e che questo Tribunale in data 11 giugno 2020 ha concesso a MOROSINI SLOT S.r.l. termine sino al 15 ottobre 2020 per presentare la definitiva domanda di concordato e il relativo piano; che, stante la rinuncia al ricorso depositata dalla Società, questo Tribunale, con separato provvedimento, ha dichiarato improcedibile la domanda depositata ex art. 161 l.fall. e si è riservato di provvedere sull'istanza di fallimento in proprio depositata dalla stessa Società;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Varese e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- la Società è soggetta alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 l.fall, così come emerge dal bilancio 2019, dal quale emergono ricavi superiori a 4 milioni di euro e un attivo di € 7.418.652;
- ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000,00, così come indicato nell'istanza di fallimento e come risultante anche dalla documentazione allegata alla domanda proposta



ai sensi dell'art. 161 sesto comma l.fall., ricorrendo pertanto il requisito di procedibilità di cui all'art. 15 ult. comma l.fall.;

- la Società si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 l.fall., come risulta dalle dichiarazioni contenute nell'istanza di fallimento in proprio e dai documenti alla stessa allegati; in particolare, i dati di bilancio (anno 2019) costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi, in particolare, un'eccedenza dell'attivo sul passivo (risultato di esercizio per - € 282.776), che denuncia una situazione di squilibrio patrimoniale, e cioè di sovraindebitamento e un rapporto valore – costi della produzione negativo (€ 199.620), che evidenzia la incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

P.Q.M.

Visti gli art. 1, 5, 6 e ss LF;

DICHIARA

il fallimento di **MOROSINI SLOT S.r.l.** (cod. fisc. 03459420133), con sede legale in Varese, via Cesare Correnti n. 12, quale procedura principale di insolvenza *ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015*

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Ida Carnevale;

NOMINA

- 1) curatore il **dott. Rocco Pierri** professionista che ha i requisiti di cui al novellato articolo 28 L.F., disponendo che lo stesso provveda, entro due giorni, al deposito della dichiarazione di cui all'art. 35, commi 1 e 4 *bis*, d.lgs. 159/2011 come modificato dal d.lgs. 54/2018 (onerando la cancelleria di segnalare l'omesso o tardivo deposito della stessa per quanto di competenza);
- 2) ordina al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 3) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **13/01/2021 ad ore 12:00** davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
- 5) ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;



- 6) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 7) invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora all'apertura della PEC;
- 8) ordina ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
- 9) dispone la trasmissione per estratto all'ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'ufficio del registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 7 agosto 2020.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Ida Carnevale

Il Presidente
Dott.ssa Giorgiana Manzo

